

Biodiritto e detenzione. Orientamenti della Corte europea dei diritti umani sui diritti dei detenuti

Vladimiro Zagrebelsky*

BIO-RIGHTS AND DETENTION. CASE-LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS ON THE RIGHTS OF PRISONERS

ABSTRACT: The contribution focuses on aspects of detention that affect the body and psyche of the detainee and can therefore fall within the broad scope of bio-law. The finalization of the detention to social rehabilitation influences the law and the practices of management of the prison sentence. The jurisprudence of the European Court of Human Rights addresses several issues that are the subject of individual applications. The subject of each application limits the organicity and completeness of the Court's case-law (there is no case-law if there are no applications). However, one can find an organic description from the *rationes decidendi* that justify the case-based outcome of each application.

KEYWORDS: Prisons; Rights and Freedoms; Health; Social reintegration

ABSTRACT: Il contributo si sofferma sugli aspetti della detenzione che incidono sul corpo e sulla psiche del detenuto e possono quindi ricadere nell'ampio ambito del biodiritto. La finalizzazione della pena alla riabilitazione sociale condiziona il diritto e le prassi di gestione della pena detentiva. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani affronta più questioni oggetto dei ricorsi individuali. L'occasione rappresentata dai ricorsi limita l'organicità e la completezza degli orientamenti della Corte (non c'è giurisprudenza se non ci sono ricorsi). Tuttavia un quadro organico si trae dalle *rationes decidendi* che giustificano l'esito casistico di ciascun ricorso.

PAROLE CHIAVE: Prigionieri; diritti e libertà; salute; integrazione sociale.

SOMMARIO: 1. Carcere e biodiritto. – 2. Dall'intimidazione generale all'emenda del condannato. – 3. Limitazione della libertà e diritti. – 4. La salute del detenuto. – 5. Detenzione e forme di socialità. – 6. Considerazioni finali.

1. Carcere e biodiritto

Un contributo sul trattamento dei detenuti e sui loro diritti in un volume dedicato al biodiritto si giustifica per l'incidenza della privazione della libertà sul corpo e sulla psiche della persona, su aspetti fondamentali della sua vita e della sua salute. Nella sua essenza la

* Direttore del Laboratorio dei Diritti Fondamentali – Collegio Carlo Alberto, Torino (www.labdf.eu). Mail: v.zagrebelsky@gmail.com. Contributo su invito.

privazione della libertà limita la componente sociale della vita umana, in sé e senza considerare gli effetti di eventuali trattamenti fisici o psichici inumani o degradanti. Ha quindi senso considerare lo stato di detenzione come suscettibile di porre problemi di biodiritto, anche andando oltre i temi usualmente ricondotti a quella nozione. La vulnerabilità dei detenuti è un aspetto di speciale rilevanza nella materia. La portata del diritto alla salute è vasta e molteplici sono i momenti in cui la privazione della libertà su essa incide. Un rinvio alla nozione di salute contenuta nel Preambolo della Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Salute ed anche elaborata dal Comitato dei diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite¹ è utile per mettere in evidenza le conseguenze che possono derivare dalla privazione della libertà. La salute cui ha diritto anche il detenuto, come ogni persona, non si riferisce alla sola assenza di malattia, ma riguarda il miglior stato di benessere fisico e psichico che quella persona può raggiungere e mantenere. Lo Stato è tenuto a promuovere ed assicurare quello stato – anche realizzando i c.d. determinanti sociali della salute –, non semplicemente ad omettere condotte che lo contrastino. Tali obblighi riguardano evidentemente anche le condizioni di detenzione, per l'impatto che esse hanno sulla salute fisica e psichica dei detenuti (l'impressionante numero di suicidi ne è un segno).

2. Dall'intimidazione generale all'emenda del condannato

In assenza di una espressa indicazione nella Convenzione europea dei diritti umani, la Corte europea ha tratto lo scopo della pena dall'indirizzo emergente dai sistemi giuridici europei. Con riferimento al prevalente orientamento europeo, la Corte ha indicato la punizione, la prevenzione generale e speciale, la protezione dell'ordine pubblico, la risocializzazione del condannato². In particolare la Corte europea trae la finalità della risocializzazione da considerazioni corrispondenti a quelle su cui si fonda la finalità rieducativa della pena, stabilita dall'art. 27 Cost. e sviluppata nella giurisprudenza della Corte costituzionale³. La Corte ha citato in proposito le regole penitenziarie europee del Consiglio d'Europa. La finalizzazione della pena alla emenda e alla risocializzazione del condannato è di importanza fondamentale. Da essa deriva il complesso degli obblighi dello Stato, come disciplina normativa della esecuzione della pena e come prassi conseguenti. Si tratta di superare la contraddizione di un regime di perdita di libertà e di soggezione a regole di vita imposte nel carcere con l'essenza della rieducazione, che suppone l'acquisizione della capacità di esercitare una responsabile libertà di comportamenti. Nella giurisprudenza della Corte europea, in risposta a ricorsi individuali, si trovano affermazioni che riguardano alcuni diritti che spettano anche ai detenuti. Si tratta di giurisprudenza casistica, che si manifesta ed evolve in risposta ai ricorsi individuali. La sua coerenza e sistematicità si ricava quindi considerando la *ratio decidendi* delle sentenze e decisioni, *ratio* che ha respiro generale. Il senso complessivo della giurisprudenza della Corte europea è di limitazione dell'effetto proprio della detenzione, di esclusione dalla partecipazione alla vita sociale: dalla società generale (es. il diritto di voto anche per i

¹ Commento generale n. 14 del 2000 all'art. 12 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

² *Vinter c. Regno Unito*, 9 luglio 2013, §§ 110-118.

³ La giurisprudenza costituzionale italiana, unitamente a quella tedesca, è richiamata dalla Corte europea in *Vinter c. Regno Unito*, cit., § 117 quale prevalente orientamento europeo sulla finalità della pena e la finalità di reinserzione. La sentenza *Vinter* è a sua volta citata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 149/2018.

detenuti), ai corpi sociali (come la famiglia), agli aspetti più intimi della proiezione esterna della vita del detenuto (es. possibilità di genitorialità anche per il detenuto con la PMA). Di ciò si dirà qui di seguito. È da segnalare che la Corte ha più volte affermato che la sua giurisprudenza non può essere condizionata da atteggiamenti di rifiuto da parte di settori anche maggioritari della società, che non accettino il riconoscimento di diritti e libertà ad appartenenti a gruppi minoritari⁴.

La finalità rieducativa implica che il detenuto – il corpo stesso del detenuto – non sia più strumento o mezzo di politica penale: strumento della intimidazione rivolta ai terzi. Il fondamentale rivolgimento etico, che si è svolto nel tempo nel rapporto tra Stato e detenuto risulta evidente se si ricorda quale fu il senso della prigionia che si pensò di introdurre in luogo della pena di morte e dei tormenti pubblici che l’accompagnavano. Per discutere l’indicazione di Cesare Beccaria, l’Assemblea costituente francese del 1789, discusse la proposta del Comitato della legislazione penale di abolire la pena di morte. Si suggeriva che l’abolizione fosse accompagnata e sostenuta dall’atrocità della pena sostitutiva, così descritta: «Il condannato sarà detenuto in una segreta oscura, in completa solitudine. Corpo e membra porteranno i ferri. Del pane dell’acqua e della paglia gli forniranno lo stretto necessario per nutrimento e doloroso riposo». Una volta al mese la porta della cella sarà aperta «per offrire al popolo una lezione importante. Il popolo potrà vedere il condannato carico dei ferri al fondo della sua cella, e leggerà sopra la porta il nome del condannato, il delitto e la sentenza»⁵. Si vede allora bene come la finalizzazione della pena alla risocializzazione del condannato rappresenti una rivoluzione copernicana. Tanto più che ora essa comprende il divieto non solo di trattamenti inumani, ma anche – estremamente significativo – il divieto di trattamenti degradanti. Della attuale impostazione è espressione quanto si legge nella sentenza della Corte costituzionale n. 149/2018, nella quale, richiamata la finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27/3 Cost. e la giurisprudenza della Corte europea, si legge che «la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss’anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento».

3. Limitazione della libertà e diritti

In linea di principio la pena detentiva comporta la sola privazione (o piuttosto la limitazione) della libertà fisica. «La sanzione detentiva non può comportare una totale e assoluta privazione della libertà della persona; ne costituisce certo una grave limitazione, ma non la soppressione» (Corte cost., n. 266/2009). Il detenuto conserva tutti i diritti che non siano strettamente condizionati, limitati o esclusi dalla restrizione della libertà. In tal senso si sono pronunciate sia la Corte europea dei diritti umani⁶, sia la Corte costituzionale⁷. E l’obbligo di rispettare la dignità umana (enunciato all’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea⁸) tutela certo anche i detenuti. Si tratta di nozione in

⁴ *Hirst c. Regno Unito (n. 2)*, 6 dicembre 2005, § 70.

⁵ Ricordato da Robert BADINTER, in *Beccaria. L’abolition de la peine de mort et la Révolution française*, in Atti del Convegno del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Milano, 15-17 dicembre 1988, *Cesare Beccaria and Modern Criminal Policy*, Milano, 1990, 36 s., 46.

⁶ *Hirst c. Regno Unito (n. 2)*, cit., §§ 69-70; *Dickson c. Regno Unito*, 4 dicembre 2007, § 67; *Boulois c. Lussemburgo*, 3 aprile 2012, § 82.

⁷ Tra le altre, Corte cost., n. 26/1999.

⁸ V. anche art. 1, *Dichiarazione universale dei diritti umani* (1948).

qualche misura vaga e indefinita, suscettibile di contenuti diversi. Ma il rispetto della dignità del detenuto esclude ovviamente ogni trattamento degradante, che, indipendentemente dall'intenzione di chi agisce, umilia gravemente la persona nei confronti di altri o di se stessa o la spinge ad agire contro la sua volontà e coscienza⁹. «L'articolo 3 della Convenzione europea pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente»¹⁰. Così rientra nell'ambito delle limitazioni connaturate al regime di detenzione la possibilità di perquisizioni personali del detenuto disposte dalla amministrazione penitenziaria¹¹, ma il rispetto della dignità del detenuto ha condotto la Corte europea a sanzionare modalità che assumano forme degradanti¹². E la costrizione di un imputato detenuto all'udienza in una gabbia metallica o di vetro, oltre la stretta necessità di sicurezza, incide sull'equità del processo e sulla presunzione di innocenza e costituisce trattamento degradante¹³. Incerto ed elastico è il nesso – che dovrebbe essere stretto – tra il contenuto proprio ed essenziale della detenzione e gli altri diritti, diversi da quello di libertà, legittimamente comprimibili proprio perché implicati dalla detenzione.

4. La salute del detenuto

Il diritto alla vita (art. 2 Convenzione europea), di cui il detenuto è titolare, richiede che lo Stato metta in atto le misure necessarie alla sua protezione. Si tratta di regola generale, importante in modo particolare quando sia messa in pericolo la vita di persona la cui sicurezza dipenda da organismi pubblici. Come si è detto, la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione europea e dalla Costituzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità derivante dalla sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. Non solo, quindi, le norme che reggono il sistema penitenziario e la prassi conseguente, devono assicurare una efficace assistenza medica al detenuto che ne abbia bisogno, ma la carenza di cure mediche per i detenuti malati può costituire trattamento inumano o degradante. Lo Stato deve assicurare l'integrità delle persone che ha privato della libertà¹⁴, fino a dover provvedere alla scarcerazione quando le condizioni di salute del detenuto siano assolutamente incompatibili con la detenzione¹⁵. Per il c.d. «effetto orizzontale» o *Drittwirkung*, il principio vale anche quando la vita di un individuo sia messa in pericolo dalla condotta di altri individui, se le autorità pubbliche ne hanno specifica conoscenza¹⁶. Tale principio vale in particolare quando la

⁹ *Bouyid c. Belgio*, 28 settembre 2015, §§ 81-90, 100-113.

¹⁰ *Torreggiani e altri c. Italia*, 8 gennaio 2013, § 65 (ricorso relativo agli effetti del sovraffollamento carcerario).

¹¹ Corte cost. n.526/2000.

¹² *Van der Ven c. Paesi Bassi*, 4 febbraio 2003, §§ 46-63.

¹³ *Svinarenko e Slyadnev c. Russia*, 17 luglio 2014, §§ 113-139.

¹⁴ *Kudla c. Polonia*, 26 ottobre 2000, § 94.

¹⁵ *Gengoux c. Belgio*, 17 gennaio 2017, §§ 48-61.

¹⁶ *M.C. c. Polonia*, 3 marzo 2015, §§ 87-95.

persona in pericolo sia in stato di detenzione e rischi di essere aggredita da altri detenuti¹⁷ o di suicidarsi¹⁸. La prevenzione del suicidio richiede sostegno psichiatrico al detenuto che dia ragione di temere che intenda porre fine alla propria vita. Quanto alla alimentazione forzata del detenuto in sciopero della fame, la giurisprudenza della Corte europea la ritiene ammissibile se indispensabile per salvare la vita; in caso contrario essa può costituire violazione del divieto di tortura. La Corte ha affermato che una misura terapeutica come l'alimentazione forzata, ritenuta necessaria dal punto di vista medico, non può essere ritenuta inumana o degradante. La necessità per salvare la vita della persona deve però essere dimostrata e devono essere assicurate adeguate garanzie procedurali¹⁹. In proposito va però menzionato che la legge n. 219 del 2017 sul consenso informato non prevede eccezioni alla regola della necessità di consenso ad ogni trattamento sanitario, anche nel caso che il rifiuto porti alla morte. Incide sulla salute del detenuto l'imposizione dell'isolamento nel carcere rispetto ad altri detenuti o a colloqui con persone esterne. E costituiscono trattamento inumano non solo l'isolamento assoluto, ma anche quello relativo del detenuto, quando sia indefinito²⁰. Ma la Corte europea ha ritenuto che non diano luogo a trattamenti inumani o degradanti le regole discendenti dall'italiano regime speciale di detenzione di cui all'art. 41-bis l. 26 luglio 1975, n. 354²¹.

5. Detenzione e forme di socialità

Dalla finalità rieducativa della pena detentiva è stata tratta la compatibilità con la Convenzione europea dei c.d. benefici penitenziari e in particolare dei permessi e permessi premio (artt. 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater L. 26 luglio 1975, n.354), che consentono al condannato a pena detentiva di uscire dal carcere e così avere rapporti con la società esterna, anche in casi in cui il detenuto, durante il permesso abbia commesso gravi fatti di violenza all'esterno. La Corte europea ha negato o invece affermato la responsabilità dello Stato in relazione a omicidi commessi da detenuti che avevano ottenuto benefici che li avevano portati fuori del carcere, a seconda che le rigorose procedure di accertamento della loro pericolosità fossero state o non fossero state osservate²².

Indipendentemente dalle misure che consentono al detenuto di uscire temporaneamente dal carcere, il mantenimento di rapporti con la società esterna è un diritto del detenuto, compatibilmente con le necessarie misure di sicurezza. Il detenuto in linea di principio deve poter partecipare alla vita della società. Così, ragionevoli e necessarie devono quindi essere le restrizioni che le varie legislazioni

¹⁷ *Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, 14 marzo 2002, §§ 54-64.

¹⁸ *Keenan c. Regno Unito*, 3 aprile 2001, §§ 89-102, 109-116.

¹⁹ *Nevmerzhitsky c. Ucraina*, 5 aprile 2005, §§ 93-99. L'art. 51 del Codice di deontologia medica del 18 maggio 2014 (aggiornato 15 dicembre 2017) stabilisce che «Quando una persona, sana di mente, rifiuta volontariamente e consapevolmente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle conseguenze che tale decisione può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative coercitive né collaborare a manovre coercitive di nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterla».

²⁰ *Ramirez Sanchez c. Francia*, 4 luglio 2006, §§ 86-150.

²¹ *Messina c. Italia (n. 2)*, 28 settembre 2000, §§ 59-74. Tuttavia, in considerazione dello stato di salute, la violazione è stata ritenuta in *Provenzano c. Italia*, 25 ottobre 2018, §§ 142-158.

²² *Mastromatteo c. Italia*, 24 ottobre 2002, §§ 67-79; *Maiorano e altri c. Italia*, 15 dicembre 2009, §§ 103-122.

nazionali impongono al diritto del detenuto di partecipare con il voto alle elezioni²³. Lo strumento ordinario del mantenimento di rapporti con il mondo esterno sono i colloqui con persone provenienti dall'esterno, in particolare con i familiari. In proposito opera l'art. 8 della Convenzione europea che assicura a tutti il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si tratta di diritto che spetta non solo al detenuto, ma prima ancora ai membri della famiglia (nell'ampia nozione di vita familiare riconosciuta dalla giurisprudenza), vittime essi stessi delle restrizioni derivanti dalla carcerazione di uno di loro. In mancanza di ragioni di sicurezza o con le misure conseguenti, le norme che regolano i colloqui devono rendere possibile e non eccessivamente oneroso il mantenimento di rapporti del detenuto con le persone libere. In proposito la giurisprudenza della Corte europea ha valutato casi di destinazione del detenuto ad un carcere difficilmente raggiungibile dai familiari, riconoscendo però che talora, per ragioni di sicurezza, la notevole lontananza è giustificata²⁴, ma affermando la regola della normale, agevole raggiungibilità del luogo del colloquio²⁵. Oltre ai colloqui il detenuto mantiene il diritto al rispetto della libertà di comunicazione e corrispondenza, anche se sono giustificate misure di controllo per prevenire reati e assicurare l'ordine negli istituti penitenziari. Tuttavia, lo stato di detenzione non fa venir meno la protezione della libertà di comunicazione assicurata dall'art. 8 e ogni limitazione deve rispondere agli ordinari criteri di legalità e necessità. Anche al detenuto spetta la libertà di espressione, comprensiva del diritto di ricevere informazioni²⁶. Ma sono state considerate anche specifiche limitazioni alla libertà di espressione di detenuti e condannati²⁷. Anche la libertà religiosa, comprensiva del diritto del detenuto a partecipare alla preghiera collettiva, è stata oggetto di sentenze che la riconoscono²⁸.

Un significato molto particolare, indicativo dell'atteggiamento generale della giurisprudenza della Corte europea, è il riconoscimento – anche contro una probabile contraria opinione comune – del diritto del detenuto (nella specie con pena di lunga durata) a divenire genitore mediante la procedura di PMA per la compagna libera²⁹. È questo un aspetto indicativo della possibilità, per il detenuto, di vita e responsabilità 'esterne'.

²³ *Hirst c. Regno Unito (n. 2)*, cit., §§ 56-85; *Anchugov e Gladkov c. Russia*, 3 luglio 2013, §§ 93-112; *Frodl c. Austria*, 8 aprile 2010, §§ 22-36. Non viola la Convenzione la legislazione italiana, *Scoppola c. Italia (n. 3)*, 22 maggio 2012, §§ 81-110.

²⁴ *Fraile Iturralde c. Spagna*, decisione 7 maggio 2019.

²⁵ *Khoroshenko c. Russia*, 30 giugno, 2015 §§ 116-149.

²⁶ *Mesut Yurtsever e altri c. Turchia*, 20 gennaio 2015, §§ 101-111 (rifiuto di consegnare dei giornali (in lingua curda) a detenuti); *Kalda c. Estonia*, 19 gennaio 2016, §§ 41-54 (accesso dei detenuti a internet). Per il diritto all'istruzione (nella specie mediante utilizzo di computer per i corsi a distanza), *Mahmet Resit Arslan e Orhan Bingöl c. Turchia*, 18 giugno 2019, §§ 51-72.

²⁷ *Birdat c. Francia*, 12 novembre 2015, §§ 33-47; *Zana c. Turchia*, 25 novembre 1997, § 55; *Nilsen c. Regno Unito*, decisione, 9 marzo 2010.

²⁸ *Abdullah Yalcin (n.2) c. Turchia*, 14 giugno 2022 §§ 24-36. Sul dovere per l'Amministrazione di fornire pasti conformi ai precetti religiosi, *Saran c. Romania*, 10 novembre 2020, §§ 31-44.

²⁹ *Dickson c. Regno Unito*, cit., §§ 65-85.

6. Considerazioni finali

L'insieme delle decisioni che, in risposta ai ricorsi, sono state assunte dalla Corte europea risponde ad un atteggiamento di fondo, che nega che il detenuto sia escluso dalla vita sociale e sia alla mercè dello Stato che l'ha privato della libertà. La liceità della privazione (limitazione) della libertà del detenuto fa nascere in capo allo Stato una serie di doveri, corrispondenti a diritti del detenuto e all'obbligo di orientare il trattamento del detenuto allo scopo di emenda e di risocializzazione. Il mantenimento di ogni possibile rapporto sociale ne è il fondamentale strumento. Criterio necessario è quello della proporzione delle possibili limitazioni ai diritti che spettano anche ai detenuti: proporzione rispetto alla necessità di soddisfare esigenze legittime, essenzialmente in funzione della sicurezza. Ciò che emerge è l'esclusione del fare del detenuto strumento di politiche penali generali, diverse da quella prevista dalla Costituzione e dalla Convenzione europea tesa alla promozione della risocializzazione del condannato.

